ATTI CONTRATTUALI ED ASSIMILATI

FONDAZIONE EDMUND MACH
Sede Legale: 38010 San Michele all'Adige (TN)
Via Mach, 1 – Partita I.V.A. 02038410227

Imposta di bollo assolta in modo virtuale giusta autorizzazione n. 32433/00 del 28/06/2000 della Direzione delle Entrate di Trento per l'importo complessivo di Euro XXXXX
Inerente al presente contratto/convenzione.

Racc. n. _____

CONTRATTO D'APPALTO RELATIVO ALL'ESECUZIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE, MANUTENZIONE E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI IN DISPONIBILITÀ ALLA FONDAZIONE EDMUND MACH
CIG 8348344767

Tra

FONDAZIONE EDMUND MACH (da qui innanzi FEM) codice fiscale e partita IVA 02038410227, iscritta al n. 231 del registro provinciale delle persone giuridiche private, rappresentata dal dott. Mirco Maria Franco Cattani, Presidente della FEM, nato a Pordenone (UD) il 4 dicembre 1953 e domiciliato per la carica presso la sede della FEM a San Michele all'Adige, il quale interviene ed agisce al presente atto giusta deliberazione della Giunta provinciale di Trento n. 221 di data 21/02/2020,
quale committente

e

XXXXXXXXXXXXXXX (da qui innanzi IMPRESA) con sede legale in XXX (XX) via XXXXX,n. XX, codice fiscale XXXXXXXXXX e partita IVA XXXXXX, rappresentata da XXXXXXXXXX, nato a XXXX (XX) il XX XX XXX, domiciliato per il presente atto presso l'IMPRESA,

quale fornitore.

Premesso che:

- con determinazione n. XX/5 di data XX XXX 2020 è stata indetta la gara europea a procedura aperta per affidamento dei servizi di gestione, manutenzione e conduzione degli impianti termici installati presso gli edifici in disponibilità alla FEM;
- con verbale di gara di data XX XXXX 2020 l'IMPRESA è stata individuata quale aggiudicataria della procedura di scelta del contraente avendo presentato l'offerta con il miglior rapporto qualità/prezzo per la FEM;
- la FEM ha concluso positivamente la verifica del possesso, da parte dell'IMPRESA, dei requisiti di ordine generale e speciale dichiarati in sede di partecipazione alla procedura di individuazione del contraente;
- il presente contratto d'appalto è risolutivamente condizionato all'ultimazione della verifica, in capo all'IMPRESA, della sussistenza dei requisiti di ordine generale per l'affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture richiesti dall'art. 80 del d.lgs. 50/2016;
- il termine dilatorio per la stipulazione di cui all'art. 32, comma 9 del d.lgs. 50/2016 risulta scaduto.

Stipulano il seguente:

CONTRATTO D'APPALTO

Art. 1. - Oggetto del contratto e documenti richiamati

1. Il presente contratto ha per oggetto l'affidamento dei servizi di gestione, manutenzione e conduzione degli impianti termici installati presso gli edifici in disponibilità alla FEM.
2. L'IMPRESA si impegna ad effettuare i servizi a tutte le condizioni, quantità e modalità stabilite e accettate nel bando di gara, nel capitolato speciale d'appalto (d'ora innanzi CSA), nei rispettivi allegati, nei chiarimenti pubblicati in sede di partecipazione alla procedura di individuazione del contraente e, per gli aspetti migliorativi, nell'offerta tecnica ed economica presentata alla FEM che da parte sua accetta. Tali documenti e il DUVRI, per quanto materialmente non allegati al presente contratto, ne costituiscono sua parte integrante e sostanziale e si ritengono visionati ed accettati dall'IMPRESA con la sottoscrizione del contratto oltre che con separata sottoscrizione.

3. Formano principalmente parte delle prestazioni contrattuali, come meglio specificato nel CSA a cui si rinvia:
a) servizio di conduzione e manutenzione degli impianti temici installati presso gli edifici in disponibilità alla FEM ad esclusione del teleriscaldamento (allegato 01 al CSA);
b) servizio di cessione di energia compresa fornitura di combustibile, conduzione gestione e manutenzione dell'impianto termico di alimentazione della rete di teleriscaldamento presso la sede della FEM, in via E. Mach, 1 – 38010 San Michele all'Adige (TN);
c) servizio di manutenzione "onnicomprensivo" – manutenzione preventiva e correttiva impianti, attrezzature e componenti (nessuna esclusa) centrale termica biomassa/cippato;
d) servizio di conduzione e manutenzione della rete di teleriscaldamento e degli scambiatori di calore a piastre di connessione fra rete di teleriscaldamento ed impianti di utenza, con la relativa regolazione fino al limite delle valvole di collegamento al circuito secondario verso gli impianti di utenza;
e) servizio di conduzione e manutenzione dei sistemi di produzione di acqua calda sanitaria con solare termico a San Michele all'Adige;
f) servizio di conduzione e manutenzione dei sistemi di trattamento acqua - addolcitori (allegato 01 al CSA);
g) servizio di "passaggio delle consegne" al termine del contratto al nuovo gestore individuato dalla FEM.
4. In riferimento all'impianto termico di alimentazione della rete di teleriscaldamento presso la sede a San Michele all'Adige forma tra il resto l'oggetto dell'appalto il "servizio energia" definito come, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera p) del DPR 412/1993:"… *l'atto contrattuale che disciplina l'erogazione dei beni e servizi necessari a mantenere le condizioni di comfort negli edifici nel rispetto delle vigenti leggi in materia di uso razionale dell'energia, di sicurezza e di salvaguardia dell'ambiente, provvedendo nel contempo al miglioramento del processo di trasformazione e di utilizzo dell'energia*".
5. Le caratteristiche tecniche prestazionali, organizzative e gestionali descritte nel CSA rappresentano requisiti tassativi ed inderogabili. Gli impegni assunti dall'IMPRESA con gli elaborati costituenti l'offerta tecnica costituiscono altrettante obbligazioni contrattuali nel rispetto di quanto prescritto dal CSA, i cui contenuti costituiscono caratteristiche minime inderogabili se non in termini migliorativi per la FEM secondo quanto stabilito dalla documentazione relativa alla procedura di individuazione del contraente. Integra quindi l'oggetto del contratto il miglioramento delle condizioni contrattuali e l'esecuzione degli ulteriori servizi offerti dall'IMPRESA in sede di partecipazione alla procedura di individuazione del contraente (offerta tecnica). Si richiama in particolare:
a) XXXXXXXXXXXXX;
b) XXXXXXXXXXXXX;
c) XXXXXXXXXXXXX.

Art. 2. - Durata del contratto e opzioni di rinnovo e di proroga tecnica

1. Il contratto d'appalto ha una durata di 3 (tre) anni con decorrenza dalla data di consegna degli impianti rinnovabile, a richiesta della FEM, per un massimo di ulteriori tre anni (3 anni +1+1+1) secondo quanto stabilito dal CSA e a cui si rinvia.
2. In assenza dell'esercizio della facoltà di rinnovo il contratto d'appalto scade di pieno diritto, senza necessità di disdetta, preavviso, diffida o costituzione in mora.
3. Nel caso di esercizio della facoltà di rinnovo, alla scadenza del termine finale del contratto d'appalto rinnovato, lo stesso scade di pieno diritto, senza necessità di disdetta, preavviso, diffida o costituzione in mora.

4. Alla scadenza del periodo contrattuale, nelle more dell'affidamento di un nuovo contratto d'appalto, l'IMPRESA si impegna ad assicurare lo svolgimento senza interruzione dei servizi alle medesime condizioni stabilite nel contratto sottoscritto con la FEM o alle più favorevoli per quest'ultima e sino alla data di subentro del nuovo operatore economico individuato dalla FEM. A tal proposito, ai sensi dell'art. 106, comma 11 del d.lgs. 50/2016, il contratto d'appalto può essere eventualmente prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente ("proroga tecnica"). Tale proroga non può comunque essere superiore a 12 (dodici) mesi.
5. Contabilmente l'appalto normalmente decorre dal 1° luglio al 30 giugno di ogni anno solare.
6. Per il solo primo anno, qualunque sia la data di stipulazione del contratto, il termine annuale del contratto convenzionalmente viene assunto al 30 giugno 2021.
7. La data di inizio del contratto, in quanto non coincidente con il 1 luglio 2020, comporta la rideterminazione del compenso annuo spettante per le prestazioni oggetto di appalto, corrispondente a 1/12 dell'importo annuo di aggiudicazione per mese o frazione in cui il servizio è effettivamente reso, l'energia viene contabilizzata per l'effettiva consistenza.

Art. 3. - Importo stimato di contratto, corrispettivi e modalità di pagamento

1. L'importo complessivo stimato del contratto d'appalto, per l'intera sua durata massima di 6 anni (3 anni +1+1+1), è pari ad Euro XXXXX (XXXXXX/XXX), al netto degli oneri fiscali e di cui Euro 6.000,00 (seimila/00), al netto degli oneri fiscali, quali costi per la sicurezza non soggetti a ribasso. Tale importo risulta così suddiviso:

a) per il servizio di conduzione e manutenzione degli impianti temici installati presso gli edifici in disponibilità alla FEM ad esclusione del teleriscaldamento (allegato 01 al CSA): Euro XXX.XXX,XXX (XXX/XX), al netto degli oneri fiscali e dei costi per la sicurezza non soggetti a ribasso;
b) per il servizio di cessione di energia compresa fornitura di combustibile, conduzione gestione e manutenzione dell'impianto termico di alimentazione della rete di teleriscaldamento presso la sede della FEM, in via E. Mach, 1 – 38010 San Michele all'Adige (TN): stimati Euro XXXX.XXX,XXX (XXX/XX), al netto degli oneri fiscali e dei costi per la sicurezza non soggetti a ribasso. L'importo unitario €/MWh relativo a tale servizio è pari a XX,XX €/MWh (XX/XX), al netto degli oneri fiscali e dei costi per la sicurezza derivanti da rischi interferenziali;
c) servizio di manutenzione "onnicomprensivo" – manutenzione preventiva e correttiva impianti, attrezzature e componenti (nessuna esclusa) centrale termica biomassa/cippato: Euro XXX.XXX,XXX (XXX/XX), al netto degli oneri fiscali e dei costi per la sicurezza non soggetti a ribasso;
d) per il servizio di conduzione e manutenzione della rete di teleriscaldamento e degli scambiatori di calore a piastre di connessione fra rete di teleriscaldamento ed impianti di utenza, con la relativa regolazione fino al limite delle valvole di collegamento al circuito secondario verso gli impianti di utenza: Euro XXX.XXX,XXX (XXX/XX), al netto degli oneri fiscali e dei costi per la sicurezza non soggetti a ribasso;
e) per il servizio di conduzione e manutenzione dei sistemi di produzione di acqua calda sanitaria con solare termico a San Michele all'Adige: Euro XXX.XXX,XXX (XXX/XX), al netto degli oneri fiscali e dei costi per la sicurezza non soggetti a ribasso;
f) per il servizio di conduzione e manutenzione dei sistemi di trattamento acqua - addolcitori (allegato 01 al CSA): Euro XXX.XXX,XXX (XXX/XX), al netto degli oneri fiscali e dei costi per la sicurezza non soggetti a ribasso;

a) per il servizio di "passaggio delle consegne" al termine del contratto al nuovo gestore individuato dalla FEM: Euro XXX.XXX,XXX (XXX/XX), al netto degli oneri fiscali e dei costi per la sicurezza non soggetti a ribasso;
b) costi della sicurezza per riduzione rischi interferenziali: Euro 6.000,00 (seimila/00), al netto degli oneri fiscali.

2. La FEM e gli altri utenti allacciati alla rete di teleriscaldamento (allo stato attuale Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina e Parrocchia di San Michele Arcangelo) sono gli unici beneficiari dell'agevolazione fiscale prevista dalla normativa vigente a favore del teleriscaldamento alimentato con biomassa. Si precisa a tal fine che l'agevolazione fiscale prevede che il gestore dell'impianto o della rete di teleriscaldamento (l'IMPRESA) trasferisca l'agevolazione sul prezzo di cessione dell'energia all'utente finale che risulta così essere il vero destinatario del vantaggio economico connesso. Il gestore della rete di teleriscaldamento (l'IMPRESA), quindi, anticipa il contributo spettante alla FEM, al Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina, alla Parrocchia di San Michele Arcangelo o ai futuri aderenti. Pertanto le fatture emesse dall'IMPRESA, oltre che conformi alle prescrizioni impartite dalla FEM e dagli altri utenti allacciati alla rete di teleriscaldamento, devono essere conformi alle modalità di redazione stabilite dall'Agenzia delle Entrate per consentire di beneficiare delle agevolazioni fiscali previste a favore del teleriscaldamento alimentato a biomassa.
3. Competono alla FEM anche i benefici derivanti dall'eventuale possibilità di certificare il risparmio energetico (titoli di efficienze energetica), i benefici derivanti dalla certificazione delle mancate emissioni di CO2 e ogni altro beneficio ottenibile grazie all'utilizzazione degli impianti.
4. Gli importi contrattuali ricomprendono tutti gli adempimenti che l'IMPRESA deve porre in essere per l'espletamento dei servizi e delle attività a ciascun servizio correlate. Essi si intendono altresì comprensivi di ogni e qualsiasi compenso, premio, provvigione o altro diritto spettanti all'IMPRESA, nonché di tutte le spese ed i costi di qualsivoglia natura sopportati o che debbono essere sopportati dall'IMPRESA, dai suoi subfornitori o subappaltatori per la realizzazione dei servizi.
5. Negli importi contrattuali sono altresì inclusi i costi di volturazione del contratto del gas metano della centrale del teleriscaldamento, gli eventuali depositi e cauzioni sui consumi richiesti dalle Società erogatrici, le imposte, le tasse e gli altri oneri fiscali di qualsiasi natura comunque connessi al, o nascenti dal, Contratto, fatta eccezione per l'IVA.
6. L'IMPRESA, per il fatto di avere presentato la sua offerta e perfezionato il presente contatto, espressamente riconosce che i corrispettivi contrattuali sono remunerativi di tutti gli oneri diretti ed indiretti che la stessa è tenuta a sostenere per realizzare, nei tempi prescritti ed a regola d'arte, tutti i servizi in appalto ed inoltre tutte le incombenze e gli interventi necessari a garantire la sicurezza dei propri dipendenti e l'incolumità, di persone o cose che in qualche modo si ritrovassero ad interagire con la presente attività.
7. La FEM corrisponde all'IMPRESA l'importo annuo contrattuale come risultante dall'offerta presentata.
8. Per la voce contrattuale corrispondente alla fornitura di energia distribuita dalla rete di teleriscaldamento prodotta dall'impianto a biomassa / metano, la FEM corrisponde all'IMPRESA l'importo risultante dalla moltiplicazione del corrispettivo unitario contrattuale in €/MWh con l'effettiva quantità di energia termica richiesta dalla FEM, in base al proprio fabbisogno. L'importo contrattuale risulta stimato. Esso potrà subire delle variazioni in aumento od in diminuzione in relazione alla effettiva richiesta energetica, in conseguenza sia dell'andamento climatico che dell'eventuale estensione o riduzione, anche temporanea, della rete di teleriscaldamento. Per tale voce il contratto d'appalto è stipulato interamente a misura, quindi l'importo contrattuale è da intendersi

presunto e non garantito in quanto legato ad un fabbisogno connesso a variabili non definibili compiutamente a priori. Dalla stipulazione del contratto d'appalto non discende alcun obbligo per la FEM di acquistare un quantitativo minimo di energia e servizi connessi.

9. In relazione alla voce contrattuale "Manutenzione ordinaria e terzo responsabile degli impianti di cui all'allegato 1 al CSA", a quella corrispondente ai "Costi di sicurezza per riduzione rischi interferenziali" e agli altri servizi specificati nell'offerta la FEM corrisponde l'importo fisso offerto salvo eventuali varianti (riduzione/incremento degli impianti da condurre, degli scambiatori, degli addolcitori, ecc.).
10. Le modalità di contabilizzazione, di fatturazione e di pagamento sono definite dal CSA a cui si rinvia.
11. Le fatture elettroniche emesse dall'IMPRESA devono riportare il codice identificativo di gara (CIG 8348344767) e il numero d'ordine comunicato dalla FEM.
12. Il codice univoco ufficio della FEM al quale devono essere indirizzate le fatture elettroniche è UFHVA9.
13. La FEM è soggetta a "*split payment*" per tutte le operazioni soggette a fatturazione.
14. Nel caso in cui le fatture elettroniche non rispettassero le modalità indicate, vengono respinte con richiesta di loro regolarizzazione.
15. È facoltà dell'IMPRESA, a pena di decadenza, presentare contestazioni scritte entro 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di ricezione del pagamento.

Art. 4. - Revisione prezzi

1. Il corrispettivo, così come risultante dall'offerta presentata dall'IMPRESA, si intende immodificabile nella prima stagione completa di riscaldamento decorrente dal 1° luglio al 30 giugno e di validità dell'appalto (eventuale miglioramento). Eventuali stagioni parziali di prestazione del servizio non sono considerate prima stagione e quindi non verranno considerate per la richiesta di revisione prezzi. Per la definizione di stagione fanno fede le date del verbale di consegna impianti.
2. Successivamente alla prima stagione completa di servizio (come indicata al comma 1) e limitatamente alla voce dell'offerta corrispondente al prezzo unitario €/MWh per la fornitura di calore prodotto dall'impianto di generazione distribuito dalla rete di teleriscaldamento, trattandosi di contratto ad esecuzione periodica, il relativo corrispettivo può essere sottoposto a revisione del prezzo secondo le modalità definite dal CSA a cui si rinvia.

Art. 5. - Tracciabilità dei flussi finanziari

1. La FEM e l'IMPRESA si assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 per finalità di ordine pubblico e per prevenire infiltrazioni criminali.
2. L'IMPRESA, gli eventuali subappaltatori e/o subcontraenti sono tenuti:

a) ad inserire nei rispettivi contratti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale le parti si assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010;
b) ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche;
c) a registrare sui conti correnti dedicati tutti i movimenti finanziari relativi al contratto e, salvo le eccezioni di cui alla legge 136/2010, effettuarli tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero tramite altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
d) a comunicare alla FEM gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui alla lettera a) entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti

già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi;

e) a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi alla FEM in ottemperanza dell'art. 3 della legge 136/2010;

f) a riportare, negli strumenti di pagamento utilizzati ed in relazione ad ogni transazione posta in essere in esecuzione del rispettivo contratto, il codice identificativo di gara (CIG 8348344767) acquisito dalla FEM.

g) a dare immediata comunicazione alla FEM e alla prefettura - ufficio territoriale del governo di Trento qualora abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge 136/2010.

3. La FEM effettua il pagamento del corrispettivo unicamente tramite bonifico bancario o postale presso il conto corrente bancario o postale indicato dall'IMPRESA ed inserendo nella causale del versamento il CIG di riferimento.
4. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.
5. L'articolo 6 della legge 136/210, a cui si rimanda, disciplina le sanzioni comminate in caso di mancato rispetto delle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 6. - DUVRI

1. Secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 81/2008 la FEM ha elaborato il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI) che, per quanto materialmente non allegato al presente contratto, si ritiene visionato ed accettato dall'IMPRESA con il perfezionamento del contratto, oltre che con separata sottoscrizione.

Art. 7. - Garanzia definitiva

1. L'IMPRESA ha costituito la cauzione di Euro XXXXXXX (XXXXX/XXX) prescritta a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente contratto, mediante polizza fidejussoria/fidejussione bancaria n. XXXX di data XX/XX/XX, rilasciata da XXXXXX – agenzia di XXXX.
2. Per la disciplina della garanzia definitiva si applica l'art. 103 del d.lgs. 50/2016.
3. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'IMPRESA deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni di calendario dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla FEM.
4. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'IMPRESA.
5. Nel caso di integrazione del contratto, l'IMPRESA deve modificare il valore della garanzia in misura proporzionale all'importo contrattualmente fissato nell'atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.
6. In caso esercizio della facoltà di rinnovo del contratto la durata della cauzione deve essere prorogata per la durata prevista dal contratto rinnovato.

Art. 8. - Coperture assicurative

1. L'IMPRESA ha presentato la polizza assicurativa n. XXXXXXX di responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) e responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.) prevista dal CSA e stipulata con XXXXXXXXX – agenzia di XXXXX in data XX/XX/XX (ultimo atto di quietanza di data XX/XX/XX).

Art. 9. - RUP e DEC

1. Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi ai sensi della L.P. n. 23/1992, dell'art. 25 del regolamento di organizzazione e funzionamento della FEM e dell'art. 31, comma 10 del d.lgs. 50/2016 è XXX XXXXXXX.
2. Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) individuato dalla FEM, con la funzione di supervisionare la corretta esecuzione del contratto, è XXXXXX raggiungibile utilizzando i seguenti recapiti: Tel. XXX/XXXX; e-mail XXXX; PEC XXXXX.

Art. 10. - Sede operativa dell'IMPRESA

1. La sede operativa individuata dall'IMPRESA è ubicata in via XXXXX, n. XXX – XXXX XXXX (TN), Tel. XXX/XXXX; e-mail XXXXXX ;PEC XXXXX.
2. La FEM presso la centrale termica della rete di teleriscaldamento mette a disposizione dell'IMPRESA un ufficio spogliatoio e servizio igienico.

Art. 11. - Referente, responsabile tecnico e personale individuato dall'IMPRESA

1. Il referente dell'esecuzione, nominato dall'IMPRESA ai sensi dell'art. XX del CSA e che assume anche il ruolo di Responsabile di Commessa, è il XXXXXX raggiungibile utilizzando i seguenti recapiti: Tel. XXX/XXX; Cell. XXX/XXX; e-mail XXXXXX.
2. Il Responsabile tecnico, nominato dall'IMPRESA ai sensi dell'art. XXX del CSA, è XXXXX raggiungibile utilizzando i seguenti recapiti: Tel. XXX/XXX; Cell. XXX/XXX; e-mail XXXXXX.
3. Il personale individuato dall'IMPRESA ai sensi dell'art. XX del CSA è il seguente: XXXX (XXXXXX – Cell. XXX/XXXX); XXXX (XXXXXX – Cell. XXX/XXXX); XXXX (XXXXXX – Cell. XXX/XXXX); XXXX (XXXXXX – Cell. XXX/XXXX).
4. Le modalità di coordinamento tra la FEM e l'IMPRESA sono disciplinate dal CSA a cui si rinvia.

Art. 12. - Modifica del contratto durante il periodo di validità

1. Eventuali varianti in corso di esecuzione sono disposte dalla FEM nel rispetto e con le modalità stabilite dal presente CSA e dall'art. 27 della L.P. 2/2016 fermo restando che per la voce contrattuale corrispondente alla fornitura di energia distribuita dalla rete di teleriscaldamento prodotta dall'impianto a biomassa / metano il contratto è stipulato interamente a misura (la FEM corrisponde all'IMPRESA l'importo risultante dalla moltiplicazione del prezzo unitario offerto in €/MWh con l'effettiva quantità di energia termica richiesta dalla FEM, in base al proprio fabbisogno). Dalla stipulazione del contratto d'appalto non discende alcun obbligo per la FEM di acquistare un quantitativo minimo di energia e servizi connessi.
2. In ogni caso l'IMPRESA ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla FEM e che il relativo direttore dell'esecuzione del contratto abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'IMPRESA maggiori oneri.

Art. 13. - Riserva di future adesioni

1. La FEM, qualora ne ravvisi l'opportunità, si riserva la facoltà di imporre all'IMPRESA, nel rispetto dei limiti massimi di incremento del valore del contratto e di capacità produttiva dell'impianto termico di alimentazione della rete di teleriscaldamento, l'estensione del servizio di cessione dell'energia, anche a favore di istituti pubblici/privati che, in base ad apposito contratto, lo abbiano preventivamente concordato con la FEM stessa.

2. Le modalità di estensione del servizio di cessione dell'energia sono definite dal CSA a cui si rinvia.
3. È tassativamente esclusa la possibilità per l'IMPRESA di utilizzare l'impianto termico di alimentazione della rete di teleriscaldamento per fornire servizi a terzi non autorizzati preventivamente dalla FEM. A tal fine si precisa che ogni iniziativa diretta ad estendere i servizi di cui al presente contratto e al CSA deve coinvolgere preventivamente la FEM restando esclusa ogni autonoma iniziativa dell'IMPRESA. Preventivamente, infatti, la FEM stipula una apposita convenzione di allacciamento con cui concorda con i nuovi aderenti le specifiche modalità ed oneri di allacciamento. Solo a seguito di tale convenzione l'IMPRESA può essere autorizzata alla stipulazione con i nuovi aderenti dell'autonomo contratto di somministrazione.
4. L'IMPRESA, già a partire dal primo anno di servizio, è chiamata a stipulare due appositi ed autonomi contratto di somministrazione calore sia con il Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina che con la Parrocchia di San Michele Arcangelo applicando a tali soggetti quanto previsto presente CSA (anche per quanto riguarda la tariffa Euro/MWh). Tutti i rapporti nascenti da tali contratti intercorreranno direttamente tra l'IMPRESA e il Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina / Parrocchia di San Michele Arcangelo senza che possa sorgere alcuna responsabilità in capo alla FEM.

Art. 14. - Eccezioni dell'IMPRESA

1. Nel caso in cui l'IMPRESA ritenga che le disposizioni impartite dalla FEM siano difformi dalle obbligazioni nascenti dal contratto, o che le modalità di esecuzione e gli oneri connessi all'esecuzione dei servizi richiesti siano più gravosi di quelli prescritti dal presente contratto e dal CSA e tali, quindi, da richiedere la corresponsione di un particolare compenso, essa, prima di dar corso alla loro esecuzione, a pena di decadenza, deve presentare le proprie riserve tramite nota scritta indirizzata al direttore dell'esecuzione nominato dalla FEM.
2. Poiché tale norma ha lo scopo di non esporre la FEM ad oneri imprevisti, resta contrattualmente stabilito che non sono accolte richieste postume e che le eventuali riserve s'intendono prive di qualsiasi efficacia.

Art. 15. - Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto

1. É vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della L.P. 2/2016.
2. Ai sensi dell'art. 106, comma 13, del d.lgs. 50/2016 si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alla FEM, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alla FEM qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Resta salva la facoltà per la FEM, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, di accettare preventivamente la cessione da parte dell'IMPRESA di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso la FEM a cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

Art. 16. - Divieto di subappalto

1. L'IMPRESA è tenuta ad eseguire in proprio il presente contratto non avendo dichiarato, in sede di presentazione dell'offerta, di voler subappaltare a terzi parte delle prestazioni contrattuali.

Art. 17. - Verifica di conformità e certificato di verifica di conformità

1. Il CSA, sottoscritto dall'IMPRESA e a cui si rinvia, disciplina specificamente le modalità di verifica della conformità delle prestazioni contrattuali e l'emissione del relativo certificato oltreché le modalità di riconsegna degli immobili alla FEM.

Art. 18. - Disposizioni per la tutela del lavoro in caso di cambio di gestione dell'appalto

1. L'art. 39, del CSA, a cui si rinvia, disciplina gli obblighi posti in capo all'IMPRESA in caso di cambio di gestione dell'appalto.

Art. 19. - Assunzione di responsabilità degli impianti

1. L'IMPRESA assume il ruolo di Terzo Responsabile dell'esercizio e della manutenzione di tutti gli impianti termici, ai sensi dell'art. 31, della legge 10/91 e dell'art. 1, comma 1, lettera o) del DPR 412/1993 (per tutti gli edifici oggetto del servizio). Si intendono pertanto a carico dell'IMPRESA tutti gli oneri indicati dal DPR 412/93, dal DPR 74/2013 nonché agli articoli specifici del DPR 551/99, del d.lgs. 192/2005 e del d.lgs. 152/2006. Per Terzo Responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera o) del DPR 412/1993 si intende "… *la persona fisica o giuridica che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque di idonea capacità tecnica, economica, organizzativa, è delegata dal proprietario ad assumere la responsabilità dell'esercizio, della manutenzione e dell'adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici*".
2. Per il conseguimento di quanto previsto dal DPR 412/93 e dal DPR 74/2013 il Terzo Responsabile ha la responsabilità e la competenza operativa sugli interi impianti termici e non sulle sole centrali termiche.
3. Il Terzo Responsabile assume la responsabilità di condurre gli impianti termici e disporre tutte le operazioni di manutenzione ordinaria secondo le prescrizioni riportate nei manuali d'uso e manutenzione redatti dal costruttore delle apparecchiature degli impianti termici ovvero secondo la normativa UNI e CEI per quanto di competenza. Il Terzo Responsabile deve rapportarsi con la FEM fornendo costante informazione sull'andamento del servizio e su tutti i suoi aspetti gestionali ed impiantistici con le modalità di monitoraggio previste dal CSA nonché con le eventuali altre modalità da concordare con la FEM. L'IMPRESA, in quanto Terzo Responsabile, assume a proprio carico ogni responsabilità sia civile che penale conseguente agli eventuali danni che potessero occorrere alla FEM, a persone o cose, inoltre, in virtù di tale incarico diventa a tutti gli effetti soggetto sanzionabile ai sensi dell'art. 34 della legge 10/91 e dalla restante normativa vigente. Inoltre è tenuto a rispondere di qualsiasi contravvenzione eventualmente elevata dalle competenti autorità per non regolare conduzione dell'impianto.
4. L'IMPRESA assume il ruolo di Gestore dell'esercizio e della manutenzione degli impianti termici, ai sensi dell' art. 268, comma 1 lettera n) del d.lgs. 152/2006, per l'impianto termico a servizio della rete di teleriscaldamento. Per Gestore, ai sensi del citato art. 268, comma 1 lettera n) del d.lgs. 152/2006, si intende: "*qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o gestisce, nella sua totalità o in parte, l'installazione o l'impianto oppure che dispone di un potere economico determinante sull'esercizio tecnico dei medesimi*".
5. L'IMPRESA, in qualità di gestore dell'impianto di teleriscaldamento, è tenuta a comunicare il proprio subentro nell'attività di gestione, manutenzione e conduzione alla Provincia Autonoma di Trento - Agenzia Provinciale per la Protezione dell'Ambiente (APPA) curando tempestivamente l'adempimento di tutti gli oneri conseguenti al presente contratto d'appalto con particolare riferimento a quelli prescritti nei provvedimenti autorizzativi dell'APPA.
6. L'IMPRESA, in qualità di Terzo Responsabile e Gestore, si assume la responsabilità e l'onere per eventuali sanzioni comminate per la mancata

ottemperanza alle disposizioni stabilite dalla normativa vigente e connesse a tali ruoli.

Art. 20. - Responsabilità per danni

1. L'IMPRESA solleva la FEM da ogni eventuale responsabilità civile, diretta o indiretta, verso terzi comunque connessa alla esecuzione del contratto. Nessun ulteriore onere può dunque derivare a carico della FEM, oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale.
2. L'IMPRESA è responsabile dei danni che dovesse arrecare a beni mobili, immobili nonché della sottrazione di qualsiasi oggetto di proprietà della FEM o in deposito presso la stessa che dovesse verificarsi durante l'esecuzione del contratto, fatta salva la dimostrazione della propria estraneità al fatto. L'IMPRESA è responsabile di qualsiasi danno arrecato a terzi.
3. Poiché l'IMPRESA è tenuta a massimizzare la produzione di energia termica tramite biomassa, anche per consentire alla FEM e agli altri utenti allacciati alla rete di massimizzare a loro volta la possibilità di usufruire delle agevolazioni fiscali previste per all'utilizzo di tale combustibile e altri benefici connessi, l'IMPRESA risponde di tutti i danni cagionati alla FEM a causa del mancato funzionamento dell'impianto a biomassa che alimenta la rete di teleriscaldamento a San Michele all'Adige o per un suo funzionamento parziale e/o non ottimale (sia esso derivante da incapacità gestorie che dall'utilizzo di combustibile non conforme o comunque non in grado di garantire la massimizzazione dell'energia termica prodotta tramite biomassa). In Particolare l'IMPRESA risponde sia per i danni arrecati all'impianto, che per quelli derivanti da un non utilizzo e/o efficiente utilizzo dello stesso (ridotte agevolazioni fiscali percepite dalla FEM, ridotti benefici derivanti dalla vendita dei titoli di efficienza energetica, di mancata emissione di CO2, ecc.).
4. Per il ristoro dei danni subiti la FEM può valersi della garanzia definitiva.

Art. 21. - Penali, risoluzione recesso ed esecuzione in danno

1. Il CSA, sottoscritto dall'IMPRESA e a cui si rinvia, disciplina specificamente le penali, i casi di risoluzione, di recesso unilaterale esercitabile da parte di FEM ed i casi di esecuzione in danno.

Art. 22. - Osservanza del MOG e del codice dei valori e dei comportamenti

1. L'IMPRESA è consapevole che la FEM ha implementato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo *ex* d.lgs. n. 231/2001 ed è pertanto tenuta al rispetto dei principi generali e specifici in esso contenuti.
2. L'IMPRESA è altresì consapevole che la FEM ha adottato un codice dei valori e dei comportamenti e ne è pertanto tenuta al rispetto e a non porre in essere alcun comportamento che induca in qualsiasi modo la FEM o i suoi amministratori, dirigenti, e dipendenti o collaboratori, a violare i principi in esso contenuti.
3. Il MOG e il codice dei valori e dei comportamenti sono pubblicati sul sito internet della FEM (http://www.fmach.it/Amministrazione-Trasparente/Disposizioni-generali/Atti-generali).
4. L'inosservanza di tali impegni da parte dell'IMPRESA costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima la FEM a risolvere il contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., salvo il diritto al risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento.

Art. 23. - Obblighi in materia di legalità

1. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'IMPRESA si impegna a segnalare tempestivamente alla FEM ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel

corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.

2. L'IMPRESA inserisce nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: "*Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente alla Fondazione Edmud Mach ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente*".

Art. 24. - Legge applicabile, definizione delle controversie e Foro competente

1. Per quanto non disposto dal presente contratto d'appalto e dalla documentazione di gara trova applicazione la L.P. 2/2016. Per quanto non disciplinato dalla citata legge provinciale trovano applicazione, in quanto compatibili, il d.lgs. 50/2016, la L.P. 23/1990 e il DPGP 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg..
2. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la FEM e l'IMPRESA, che non si siano potute definire con l'accordo bonario ai sensi dell'art. 206 del d.lgs. 50/2016, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento.
3. È escluso l'arbitrato ed è vietato in ogni caso il compromesso.

Art. 25. - Intervenuta disponibilità di convenzioni APAC o CONSIP S.p.A.

1. La FEM si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni stipulate da APAC o da CONSIP S.p.A., che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'IMPRESA, nel caso in cui questo non sia disposto ad una revisione del prezzo in conformità a dette convenzioni.
2. Il recesso diviene operativo previo invio di apposita comunicazione tramite PEC e fissando un preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni.
3. In caso di recesso vengono corrisposte all'IMPRESA le prestazioni regolarmente eseguite e il 10% di quelle ancora da eseguire.

Art. 26. - Spese contrattuali, rimborso delle spese per le pubblicazioni e oneri fiscali

1. L'imposta di bollo relativa al presente contratto d'appalto è posta in capo all'IMPRESA (per un importo totale pari ad Euro XXX,XXX).
2. L'I.V.A. sui corrispettivi grava sulla FEM, destinataria della fornitura.
3. Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, pari a complessivi Euro XXXX (Euro XXXX per la pubblicazione del bando ed Euro XXXX per la pubblicazione dell'avviso di esito), sono poste a carico dell'IMPRESA.

Art. 27. - Trattamento dei dati personali

1. Nell'ambito dell'attività oggetto del contratto, l'IMPRESA potrà venire a conoscenza e trattare dati comuni e sensibili relativi ai servizi offerti agli utenti della FEM.
2. L'IMPRESA pertanto, ai sensi dell'art. 29 del Codice in materia di protezione dei dati personali, è nominata Responsabile del trattamento dei dati, che può essere effettuato con strumenti elettronici o comunque automatizzati o con strumenti diversi, per gli adempimenti previsti nel contratto, nei limiti e per la durata dello stesso.
3. I dati personali oggetto del trattamento sono strettamente necessari per adempiere al contratto stesso.

4. L'IMPRESA, in qualità di Responsabile del trattamento dei dati, ha il compito e la responsabilità di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle disposizioni della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (inclusi i provvedimenti del Garante) e di osservare scrupolosamente quanto in essa previsto nonché le istruzioni impartite dal Titolare del trattamento.
5. Tale nomina di Responsabile esterno sarà valida per il tempo necessario ad eseguire le operazioni affidate dal Titolare e si considererà revocata a completamento dell'incarico. All'atto della cessazione delle operazioni di trattamento, il Responsabile esterno dovrà restituire tutti i dati personali del Titolare, a quest'ultimo, e provvedere ad eliminare definitivamente dal proprio sistema informativo, e dagli archivi cartacei, i medesimi dati o copie degli stessi, dandone conferma per iscritto al Titolare.
6. Il Titolare e il Responsabile esterno si mantengono vicendevolmente indenni per qualsiasi danno, incluse le spese legali, che possa derivare da pretese, avanzate nei rispettivi confronti a seguito dell'eventuale illiceità o non correttezza delle operazioni di trattamento che siano imputabili a fatto, comportamento od omissione dell'altro.

Art. 28. - Condizione risolutiva

1. Il presente contratto d'appalto è risolutivamente condizionato all'ultimazione della verifica, in capo all'IMPRESA, della sussistenza dei requisiti di ordine generale per l'affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture richiesti dall'art. 80 del d.lgs. 50/2016.

Redatto in unico originale. Letto, accettato e sottoscritto digitalmente.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
- XXXXXXXXXXXX –

Per accettazione espressa, dopo attenta rilettura, delle prescrizioni di cui agli articoli 2 (*Durata e facoltà di rinnovo del contratto*), 3 (*Importo stimato di contratto, corrispettivi e modalità di pagamento*), 4 (*Revisione prezzi*), 5 (*Tracciabilità dei flussi finanziari*), 12 (*Modifica del contratto durante il periodo di validità*), 13 (*Riserva di future adesioni*), 14 (*Eccezioni dell'IMPRESA*), 15 (*Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto*), 16 (*Divieto di subappalto*), 18 (*Imposizione di manodopera in caso di cambio appalto*), 19 (*Assunzione di responsabilità degli impianti*), 20 (*Responsabilità per danni*), 21 (*Penali, risoluzione recesso ed esecuzione in danno*). 22 (*Osservanza del MOG e del codice dei valori e dei comportamenti*), 24 (*Legge applicabile, definizione delle controversie e Foro competente*), 25 (*Intervenuta disponibilità di convenzioni APAC o CONSIP S.p.A.*) e 28 (*Condizione risolutiva*) del presente contratto, ai sensi dell'art. 1341 del C.C..

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
- XXXXXXXXXXXX –

FONDAZIONE EDMUND MACH
IL PRESIDENTE
- **dott. Mirco Maria Franco Cattani** –

FONDAZIONE EDMUND MACH
Sede Legale: 38010 San Michele all'Adige (TN)
Via Mach, 1 – Partita I.V.A. 02038410227

